



Professione i.r.



Indirizzo Internet:
<http://www.snadir.it>
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

**Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**
Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Sped. Abb.Post.Fil. RG - art.2, c.20/C L.662/96

**ANNO IX - N.4
Luglio - Agosto 2003**

Sì definitivo della Camera allo stato giuridico dei docenti di religione (legge n.186 del 18/07/2003)

E' LEGGE DELLO STATO: IDR IN RUOLO

La Camera - con 252 voti favorevoli, 115 contrari e 13 astenuti - ha approvato il Disegno di legge sullo stato giuridico.

La legge è stata riportata sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24/07/2003. Ad ottobre il bando di concorso.

Il 15 luglio 2003, alle 14 circa, è stato approvato anche dall'Aula della Camera il ddl sullo stato giuridico degli insegnanti di religione: è stata l'ultima di una lunga serie di tappe che hanno caratterizzato un cammino certamente lungo e tortuoso, ma senz'altro proficuo, visti i concreti risultati raggiunti. Considerando questo momento un evento storico per la scuola e per la categoria professionale, ci sembra opportuno ed interessante discuterne con il Segretario Nazionale dello SNADIR, al quale rivolgiamo alcune domande:



Prof. Orazio Ruscica,
segretario nazionale dello Snadir

Ora che lo stato giuridico è una legge dello Stato, Lei, in quanto Segretario Nazionale del sindacato che maggiormente ha contribuito a questo risultato, come vede il futuro degli insegnanti di religione?

Lo stato giuridico rappresenta una tappa fondamentale per gli Idr: finalmente viene dato il giusto riconoscimento ad una categoria di lavoratori della scuola che negli ultimi decenni - nonostante tutto - hanno continuato a svolgere il loro ruolo con professionalità e competenza. Sono fermamente convinto che la categoria dei docenti di religione sia composta da docenti veramente disponibili a lavorare per i ragazzi, le loro famiglie e la scuola; una disponibilità molto spesso mortificata da risposte come: "Lei non può perché è un Idr". Oggi non è più così: il docente di religione è un insegnante come e tra gli altri insegnanti della scuola italiana e la sua dignità umana e professionale è affermata dallo Stato attraverso una legge che prende atto del contributo che egli offre agli studenti, alle famiglie, alla scuola e alla società italiana.


Oggi gli Idr - grazie a questo nuovo assetto giuridico - possono guardare con serenità al loro futuro, il che non può che essere un incentivo ad insegnare la loro disciplina con sempre maggiore passione e professionalità.

Ed il futuro dell'insegnamento della religione?

L'insegnamento della religione, come molti ricorderanno, è inserito nel sistema scolastico per due motivi: perché è riconosciuto il valore della cultura religiosa e perché i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano (art. 9.1 legge 121/1985). E' innegabile quindi che la revisione concordataria (legge 121/1985) abbia avviato un processo irreversibile di legittimazione scolastica dell'Irc; essa ha inserito l'Irc sempre più dentro la scuola, secondo le finalità della scuola, per permettere allo studente di apprendere e gestire "conoscenze, competenze e capacità" di contenuti adeguati di Bibbia, di Corano, di Ebraismo, di Cristianesimo, di Islamismo, di valori religiosi, riconoscendo di fatto una configurazione curriculare più autorevole. La revisione concordataria, pretendendo anche una preparazione di livello universitario dei docenti di religione, non ha delegittimato l'Irc, ma l'ha invece collocato sempre più dentro la scuola. Oserei dire che la configurazione curriculare più autorevole dell'Irc ha avviato la necessità di riconoscere uno stato giuridico equiparato a quello degli altri docenti della scuola italiana. Oggi ci ritroviamo quindi con un riallineamento della disciplina con l'insegnante: cioè l'Irc più curriculare ha ritrovato un insegnante di religione stabile giuridicamente. L'insegnamento della religione quindi non potrà non svilupparsi secondo il proprio DNA, e cioè verso una direzione sempre più culturale offerta a tutti. Il futuro dell'insegnante di religione sarà ancor più il futuro dell'insegnamento della religione perché l'idr ritrova nella sua professione la sua identità giuridica.

Qual è il contributo che lo Snadir ha offerto per conseguire questo

[continua a pag.2](#)



UNA LEGGE GIUSTA ED EQUA

di Valentina Aprea*



On. Valentina Aprea,
sottosegretario M.I.U.R.

In questi giorni si è concluso un lungo iter di approvazione di una legge che riconosce a voi insegnanti di religione cattolica della nostra scuola il primo e fondamentale diritto di ogni lavoratore, vale a dire uno stato giuridico di riferimento. Per questo motivo, esprimo grande soddisfazione, come donna di scuola, come deputata di un Movimento politico che ha posto questo obiettivo nel Programma elettorale, ma anche e soprattutto come Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione. Quest'ultimo ruolo, infatti, mi ha offerto in questa legislatura l'opportunità di predisporre e seguire nei vari passaggi parlamentari il testo ora diventato legge.

Il provvedimento recupera un vistoso ritardo nell'adeguamento del nostro ordinamento a quanto previsto fin dal 1984 dall'Intesa tra lo Stato italiano e la

Conferenza Episcopale Italiana. Come a voi noto, infatti, la norma pattizia conteneva "l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione". In assenza di questa cornice giuridica, si è proceduto sino ad oggi attraverso una serie di accordi tra autorità ecclesiastica e amministrazione scolastica. Gli stessi hanno certamente garantito l'insegnamento della religione cattolica, ma hanno anche determinato situazioni di incertezza degli insegnanti che accettavano di svolgere questo incarico.

Che il problema fosse reale e unanimemente avvertito è dimostrato dal fatto che in questi decenni sono state presentate in Parlamento

[continua a pag.2](#)

L'IMPEGNO CHE RIPAGA

di Guido Brignone *

Ho tirato un respiro di sollievo quando a Seattle il Console Generale d'Italia a San Francisco mi ha portato, con la rassegna stampa appena giunta, la notizia della definitiva approvazione del disegno di legge concernente lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. In quel momento mi trovavo nella sede della Microsoft con una delegazione della 7a Commissione del Senato per un'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica, essendo anche relatore di una proposta di legge in merito. A tanta distanza da Roma ho anche ricevuto congratulazioni che mi hanno ripagato di difficoltà, vicissitudini, impegno protrattosi nell'arco di due legislature, a conclusione di un'attesa di troppi anni.

Gli atti parlamentari del Senato, pur testimoniando un intenso lavoro dal primo incardinamento del provvedimento, con la mia relazione del 4 luglio 2000 nella commissione 7a, sino alla recente approvazione nell'Aula

[continua a pag.2](#)

Un vicenda lunga 17 anni

di Giuseppe Gambale
pag. 3

Nel giorno del ddl

di Pasquale Troia
pag. 3

Le novità per gli Idr

intervista all'On. Marcello Tagliatella
pag. 3

Un buon risultato per ulteriori tappe

di don Giosuè Tosoni
pag. 3

Barcellona: No agli insegnanti di religione 'usa e getta'

pag. 4

Assegno per il nucleo familiare

1° luglio '03 rivalutati i limiti di reddito
pag. 6

Concorso IdR

In preparazione i testi
pag. 8

UNA LEGGE GIUSTA ED EQUA

di Valentina Aprea*

segue da pag. 1

numerose proposte di legge su questo tema. La complessità oggettiva dei problemi da affrontare da una parte, ma anche il pregiudizio ideologico ancora persistente rispetto alla doppia natura dell'incarico degli insegnanti di religione (ecclesiale e statale), non hanno consentito prima d'ora di raggiungere l'obiettivo sperato. Sono convinta che in questa legislatura ci siamo riusciti anche e soprattutto perché il disegno di legge approvato è stato di iniziativa governativa. Sebbene vi fossero infatti molte altre proposte di legge anche in questa legislatura, la "spinta" governativa e la previsione della copertura finanziaria hanno garantito un iter regolare e in molti casi accelerato del progetto.

Certamente non è stato facile trovare il giusto equilibrio tra le norme pattizie e i diritti e doveri degli insegnanti della scuola italiana. Eppure, credo che possiamo oggi dire di essere riusciti a trovare una più che soddisfacente soluzione a tutti i nodi che in modo diretto o indiretto rimandavano allo stato giuridico: determinazione delle dotazioni organiche (art. 2), modalità di reclutamento, titoli di accesso, assegnazione delle sedi (art. 3), forme di mobilità (art. 4). L'art. 5 infine tiene conto, in sede di prima applicazione, soprattutto dell'esperienza di servizio maturata in questi anni e configura per questo una modalità concorsuale centrata prevalentemente sulla valorizzazione di tale esperienza, e sulla certezza della stabilizzazione del posto in virtù della stessa.

L'approvazione della legge non esaurisce tuttavia l'agenda dei lavori; come tutte le tappe, anche quelle decisive, mentre pongono un punto fermo imprescindibile per le azioni future, rilanciano l'impegno e l'azione verso la realizzazione compiuta dei principi affermati.

Nel nostro caso, il primo obiettivo sarà quello di curare speditamente l'indizione del primo concorso.

Con questa legge e le azioni conseguenti, di fatto vogliamo dimostrare che non solo abbiamo sempre creduto e crediamo nella pari dignità professionale di tutti gli insegnanti, ma soprattutto che intendiamo investire sugli insegnanti di religione cattolica sia dal punto di vista giuridico che professionale.

* Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

L'IMPEGNO CHE RIPAGA

di Guido Brignone*

segue da pag. 1

del Senato, non possono documentare il fitto lavoro di tessitura svoltosi al di fuori delle sedute ufficiali. È stato infatti necessario illustrare a molti colleghi le complesse fonti legislative, ribattere a pregiudizi laicisti, cercare una trasversalità al di là dei blocchi politici contrapposti, convincere individualmente sulla necessità e l'urgenza del disegno di legge, assicurare la presenza in commissione ed in Aula di un congruo numero di senatori affinché il provvedimento non naufragasse a causa di una opposizione disposta ad utilizzare ogni strumento regolamentare. Questi, peraltro, sono in genere i compiti ardui e sottili del relatore, resi ancora più complessi dall'esperienza del precedente insabbiamento alla Camera.

Devo sottolineare però che nell'ultimo passaggio ho trovato l'ampio sostegno del Sottosegretario On.le Valentina Aprea e di alcuni colleghi, ai quali ho chiesto di premere presso i rispettivi Gruppi della Camera per fare calendarizzare e concludere il provvedimento prima della pausa estiva, cioè in tempo utile per effettuare le prove concorsuali nel prossimo autunno.

È mia convinzione che il primo concorso per titoli ed esami, come previsto dall'art. 5, debba essere una prova seria e non una semplice formalità con parvenza di sanatoria che fornirebbe ulteriori argomenti agli oppositori. Questo per vari motivi: nella scuola di stato l'insegnante di religione cattolica, pur senza potere di voto disciplinare, reca un apporto consistente per quanto concerne la disamina dei profili e degli aspetti della personalità degli allievi, riveste una funzione insostituibile di sintesi degli itinerari formativi e di dialogo con gli studenti, si distingue per l'impegno nelle attività proprie dell'autonomia delle istituzioni



Sen. Guido Brignone

scolastiche.

Come ho evidenziato in uno dei punti del mio ordine del giorno, sarebbe opportuno organizzare un corso di preparazione alla prova concorsuale, la quale potrebbe consistere in parte nella illustrazione e discussione di una "tesina" presentata da ogni candidato. Non mancano certo argomenti di grande spessore che assumono altresì rilevanza interdisciplinare.

Al di là di queste considerazioni, nonché dell'eventualità o necessità di una revisione dei programmi e dell'auspicio dell'estensione a tutto il territorio nazionale dell'idoneità - temi, questi, di stretta competenza dell'autorità ecclesiastica - ritengo che l'impegno a livello parlamentare non sia ancora concluso. Occorre infatti insistere affinché il regolamento attuativo della legge sia emanato tempestivamente e vigilare, anche attraverso opportuni strumenti legislativi, sull'eventualità che l'ora di religione cattolica non risulti di fatto marginalizzata nell'esercizio dell'autonomia, per esempio nella predisposizione dell'orario delle lezioni.

Nella precedente legislatura, durante la discussione e votazione della L. 30, il ministro Berlinguer aveva accolto un mio ordine del giorno in merito. A maggior ragione oggi il centro-destra deve tutelare un principio che già il centro-sinistra aveva accettato.

Infine desidero ribadire che è necessario riaffrontare gli aspetti e i contenuti dell'ora dei non avventurarsi. È una questione che avevo incardinato come relatore nella precedente legislatura, quando fui incaricato dell'"affare" assegnato ai sensi dell'art. 50, comma 2, del regolamento del Senato, avente per oggetto "la politica del governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato".

È mia convinzione infatti che l'autentica dignità dei docenti di religione dipenda da tre fattori: lo stato giuridico, l'effettiva preparazione e abilità pedagogica, la natura della cosiddetta ora alternativa.

* Relatore dal DdL in Senato nella XIII e XIV Legislatura

E' LEGGE DELLO STATO: IDR IN RUOLO

segue da pag. 1

risultato?

Lo Snadir nasce nel novembre del 1993, in un momento particolarissimo in cui si tenta in tutti i modi di estromettere il docente di religione dalla piena partecipazione alla vita scolastica. Lo Snadir nasce con la consapevolezza che l'insegnante di religione vive a pieno titolo la condizione di lavoratore della scuola e che tale condizione implica tutta una serie di doveri, ma è anche sorgente di diritti allo stesso modo degli altri operatori scolastici. Lo Snadir ha voluto assicurare il suo impegno per tutta la categoria professionale dei docenti di religione e per tutti i docenti impegnati per una scuola che garantisca un progetto educativo illuminato e fondato sui valori della propria identità e sui valori interculturali, interreligiosi ed ecumenici europei e mondiali.

Uno l'obiettivo unificante: lo stato giuridico ed assieme a questo tanti altri obiettivi immediati e quotidiani di consulenza e di aiuto amministrativo ai colleghi, come anche impegni e momenti di aggiornamento professionale e non. E dopo dieci anni festeggiamo con lo stato giuridico.

Mi permetta ancora di insistere e di formularle in un altro modo più pragmatico la domanda precedente: ma come avete fatto?

Ci siamo sempre mossi con la prospettiva di riscattare gli Idr da una condizione di "paria" e la consapevolezza di raggiungere questo scopo non ingaggiando guerre e minacciando nemici, ma attraverso il confronto schietto, la tessitura di rapporti anche con chi la pensa diversamente. Come dicevo, lo Snadir è stato costituito nel novembre del 1993 e se andiamo a guardare questi ultimi nove anni notiamo che nelle ultime tre legislature c'è stato un incremento notevole di proposte di legge presentate in Parlamento (otto nella XII legislatura; diciassette nella XIII legislatura e venti nella attuale XIV legislatura).

Ora il lavoro costante, instancabile, tenace, determinato di questo sindacato ha permesso ai Parlamentari di queste ultime tre legislature (soltanto nell'ultima legislatura sono stati contattati più di trecento parlamentari) di conoscere meglio l'insegnamento della religione cattolica e l'opera di questi infaticabili lavoratori della scuola.

Abbiamo anche ritenuto indispensabile avviare una incessante tessitura di relazioni fatta di contatti e di incontri dei parlamentari con la base (Idr). Sintetizzare tutto il lavoro svolto fin qui è davvero arduo. Ad ogni modo abbiamo raccolto firme (una prima volta 50.000; una seconda volta 100.000), svolto convegni (tutti autofinanziati), presentato ricorsi a tutela dell'insegnamento e dell'insegnante di religione (basti pensare ai ricorsi per la validità del voto in sede di scrutinio finale e per il riconoscimento dell'Irc nel credito scolastico, ricorsi tutti vinti), tenuto incontri sindacali. Lo Snadir è cresciuto in modo esponenziale nel territorio: da un nucleo di un centinaio di insegnanti siamo oggi al 30% dei docenti di religione iscritti. E questo ha fatto sì che diventasse un interlocutore rappresentativo.

Il particolare impegno messo in campo dallo Snadir in questi anni mi ha portato a dichiarare nel marzo del 2001, al termine della precedente legislatura, che avremmo ottenuto lo stato giuridico: oggi è una realtà.

Ricostruendo un po' la storia di questi anni, si può documentare qual è stato il diverso contributo che hanno offerto gli altri sindacati e le altre istituzioni per pervenire a

questo ddl?

Abbiamo sempre pensato agli insegnanti di religione non come precari a vita ma come docenti a tempo indeterminato. Gli altri si sono limitati ad osservare dalla finestra quello che accadeva, pronti a saltare sul carro appena le cose si fossero messe per il verso giusto. Così è stato fatto da alcuni, mentre fantomatiche sigle con percentuali da prefisso telefonico hanno avuto la presunzione di voler rappresentare gli Idr. Il loro gioco al ribasso ha rasentato il dilettantismo e l'approssimazione. Basti ricordare dichiarazioni del tipo "dateci lo stato giuridico anche con la richiesta della laurea statale". Altri ancora rappresentavano se stessi ed hanno costruito la loro specializzazione sulla semplice osservazione del dato esistente, non offrendo mai una apertura, una possibilità, una nuova prospettiva.

Forse ci sarebbe da pensare ad un libro bianco che presenti la vera storia dello stato giuridico. Credo che siamo gli unici a poter documentare tutto il lavoro svolto.

Lei spesso nelle interviste e durante gli incontri con gli Idr ha parlato di un sogno che ha polarizzato gli obiettivi di tutti coloro che hanno lavorato nello Snadir. Ora che questo sogno è una realtà che comincia a nascere, cosa prova come docente e come Segretario Nazionale?

In ogni ultima pagina del nostro notiziario periodico "Professione i.r." c'è il seguente slogan "Sogni e desideri condivisi cambiano il mondo". Avevamo il sogno di un docente di religione uguale agli altri docenti: abbiamo condiviso questo sogno e siamo riusciti a far iniziare il tempo in cui il docente di religione diventa una risorsa libera e una forza solidale. Questa esperienza dimostra che bisogna rimbocarsi la maniche per incominciare a dare delle risposte a se stessi e agli altri che vivono lo stesso problema. Provo una grande gioia nel sapere che quanto doveva essere fatto è stato realizzato nel miglior modo possibile e che quanto non siamo riusciti ad eseguire bene è stato dal Buon Dio completato al meglio.

Risultati come questi si conseguono insieme agli altri. Alcuni hanno lottato a fianco dello Snadir; chi sente di dovere ringraziare?

Prima di tutto i colleghi che ci hanno dato fiducia, il Governo, il Ministro Moratti, l'On. Aprea, il Ministro La Loggia, il Sen. Brignone, l'On. Tagliabata, l'On. Gambale e i tantissimi Parlamentari della maggioranza e dell'opposizione che abbiamo incontrato, ed infine i due responsabili del Servizio Nazionale per l'Irc che in questi anni si sono succeduti, Mons. Bonati e Don Tosoni.

E agli altri che invece si sono ostinati a rimanere sulle loro posizioni, più ideologiche che operative, cosa sente di dire?

Ai politici che nel luglio del 2000 approvarono il disegno di legge sullo stato giuridico (certamente da migliorare; ricordo che noi siamo stati molti critici con quel testo) vorrei chiedere: perché allora si ed oggi no? Se allora non era anticostituzionale, oggi perché lo è? La verità è che l'attuale disegno di legge è perfettamente inserito nella Costituzione. Basti pensare che lo Stato, recependo gli accordi concordatari, ha di fatto limitato il proprio potere: pertanto nessuna persona ragionevole potrà mai affermare che il recepimento da parte dello Stato della revoca dell'idoneità è anticostituzionale.

Ai sindacati che gridano in modo forsennato contro gli insegnanti di religione vorrei dire: forse mettendo su una guerra tra poveri

risolverete al meglio la situazione dei precari delle altre discipline? Non serve a nulla mascherare la propria incapacità con un superficiale "perché loro sì e gli altri no". Non basta gridare, ma occorre mettere nelle condizioni qualsiasi Governo di assumere nuovo personale. Noi riteniamo che, oltre ai docenti di religione, dovrebbero essere immessi in ruolo anche gli altri precari, in modo da assicurare alle famiglie e agli studenti una continuità educativa e didattica. I precari delle altre discipline dovrebbero chiedersi se sono stati tutelati da questi sindacati. O non sarebbe opportuno cambiare? Saremo ben lieti di mettere a disposizione degli altri colleghi la nostra esperienza.

A livello europeo, lì dove l'Irc è simile a quello italiano, come si colloca l'Irc e questo riconoscimento dello stato giuridico? E' una realtà anche per loro?

L'insegnamento italiano della religione diventa adesso uno sperimentato modello a cui guardare per elaborare nelle altre nazioni progetti scolastici di religione fortemente culturali. Anche la Francia laica sta incominciando a pensare ad un insegnamento del fatto religioso (cfr., Rapporto Debray). Contemporaneamente lo stato giuridico è la meta a cui debbono convergere con modalità diverse e specifiche nazionali gli altri insegnanti di religione europei. Anche l'insegnamento della religione cattolica, insieme agli altri saperi scolastici, contribuisce alla formazione di valori condivisi, anche se nelle diverse identità di motivazioni.

Cosa pensa di fare lo Snadir nell'immediato per offrire agli Idr un ulteriore servizio di qualificazione professionale in vista del concorso?

Abbiamo mantenuto alte le nostre richieste anche quando altri abbassavano la guardia perché ritenevamo di tutelare la professionalità dei docenti di religione. Quindi consideriamo necessario offrire loro, nell'immediato, strumenti per il concorso che permettano di mostrare a tutti l'alta professionalità degli insegnanti di religione.

Subito dopo continueremo nel solco già tracciato in questi anni della formazione professionale: ricordo che da dieci anni offriamo ai colleghi convegni di aggiornamento di altro profilo culturale e didattico.

Come avranno reagito, secondo Lei, i circa 20.000 docenti di religione alla approvazione di questo ddl?

C'è chi ha pensato che era troppo bello per essere vero, che era un sogno. C'è chi ha pianto di gioia. Chi (moltissimi) si è congratulato con noi per il lavoro svolto. Chi ha detto "finalmente siamo docenti come gli altri". Ma subito dopo tutti hanno incominciato a pensare a fare qualcosa per prepararsi bene. Si sono chiesti se il Governo si farà veramente carico di questa preparazione al concorso; direi che tutti gli insegnanti di religione aspettano che l'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno Brignone sia attuato.

Lo Snadir come gestirà il dopo ddl sullo stato giuridico?

È tempo di incominciare a dare il nostro contributo per l'elaborazione di un progetto di scuola connotato da valori civili ed europei, dove laico non vuol dire laicista, dove le visioni diverse siano una risorsa da offrire a tutti gli studenti e alle loro famiglie per la costruzione di una società multireligiosa, multiculturale, multi-etnica, italiana, europea e mondiale.

Rossella Sudano

LE NOVITA' PER GLI IDR

Intervista all'onorevole Marcello Tagliatela,
relatore del Ddl alla Camera



On. Marcello Tagliatela

Cosa cambia per gli idr con l'approvazione della legge sullo stato giuridico?

Con l'approvazione definitiva in legge dell'istituzione del ruolo giuridico degli insegnanti di religione viene eliminata una odiosa discriminazione che per troppi anni aveva colpito migliaia di professionisti che erano costretti ad un lavoro precario.

Dopo l'entrata in vigore della legge, attraverso l'applicazione della norma transitoria, si svolgeranno concorsi grazie ai quali verranno coperte il 70% delle cattedre attualmente esistenti e quindi, finalmente, gli insegnanti di religione cattolica saranno insegnanti come tutti gli altri.

In che modo questa legge può influire su una migliore qualificazione dei docenti di religione cattolica?

L'istituzione in ruolo giuridico e la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro costituisce una certezza dalla quale partire per affermare la necessità di corsi di aggiornamento da riservare alla materia.

Inoltre con l'immissione in ruolo tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado saranno sottoposti alla gestione amministrativa delle direzioni regionali scolastiche, lasciando ai responsabili delle curie arcivescovili solo il compito di assicurare il gradimento legato a quanto previsto dall'accordo tra lo Stato Italiano e lo Stato del Vaticano.

Ritiene che questa legge possa danneggiare le altre categorie di docenti, come affermano le opposizioni?

In Parlamento si è creata un'ampia convergenza su un testo che ha accolto molti suggerimenti provenienti proprio dallo Snadir. Il frutto di questo lavoro, di cui vado particolarmente fiero, è rappresentato da una legge che cancella odiose discriminazioni senza danneggiare alcuno.

Le accuse che vengono rivolte dalla sinistra sono solo il risultato di una posizione ideologica, aprioristicamente contraria all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. Tutte le argomentazioni usate da rifondazione comunista, dai comunisti italiani, dai verdi e da gran parte dei ds trovano una giustificazione esclusivamente politica e non normativa.

In conclusione, nel ricordare che questa legge diviene tale dopo molti anni di ritardi e solo attraverso il concreto impegno del Governo Nazionale, voglio ringraziare il Ministro Moratti ed il Sottosegretario Valentina Aprea per la disponibilità e l'impegno manifestato. Sono convinto, come esponente di Alleanza Nazionale, che quella che abbiamo approvato è una buona legge che potrà contribuire ad un miglioramento complessivo della scuola italiana, pubblica e privata.

Allo Snadir va il mio ringraziamento per la serietà dell'impegno e la comprensione dello sforzo che la maggioranza di centrodestra e il Governo Nazionale hanno portato avanti.

Rossella Sudano

Nel giorno del ddl di Pasquale Troia *

I quotidiani, si sa, devono per loro identità comunicativa ogni giorno informare. Siamo consapevoli che non esiste informazione neutra. Come siamo anche illusi che dovrebbero esistere libertà di pensiero che non dovrebbero partire dalle ideologie ma dai dati e dai documenti, dai bisogni e dalle competenze. Nell'antichità si discuteva tra i filologi e i logofili: i primi amano il discutere e ricercano il logos della realtà, i logofili amano "aprire bocca e fare flatus vocis" dando alla parola quell'affettività e quella devozione di cui nessuno riesce a privarsene.

Il 15 luglio sarà per gli insegnanti di religione e per la scuola italiana un giorno da ricordare. Come tanti altri da dimenticare. Non so se la numerologia oggi abbia ancora tanti proseliti. Comunque, la costante coincidenza di certi numeri come anche la frequenza di altri, induce almeno a 'giocare' con le ipotesi, o, ancor più legittimamente a domandare al caso quel perché che in nessun caso potrebbe anche non avere un perché!

Il 14 luglio (primo giorno del ddl di ritorno alla Camera): la presa della Bastiglia, l'inizio del cammino di laicità della Francia e dell'Europa. Il 16 luglio nella liturgia cattolica si celebra la festa della Madonna del Carmelo. Pensate se il ddl fosse stato approvato il 14 luglio. Ironia del caso. Oppure ossimoro della storia. E se fosse stato approvato il 16 luglio? Tutti avrebbero - come si dice - gridato al miracolo! Invece la data storica è il 15 luglio: il giorno tra la Bastiglia e il Carmelo. Un giorno di cui non si poteva scegliere il più significativo. E' il giorno della festa di san Bonaventura di Bagnoregio. Un grande! Il suo Itinerarium mentis in Deum è una tra le sue più contemporanee opere: noi docenti di religione da quell'opera possiamo imparare molto per insegnare un itinerarium mentis in (e non ad) Deum. Non a caso Régis Debray adotta un titolo simile in una sua ultima opera (Dieu, un itinéraire, Editions Odile Jacob 2002; in italiano Dio. Un itinerario. Per una storia dell'Eterno in Occidente, Raffaello Cortina, Milano 2002). Ed è significativo questa adozione da parte dell'autore del rapporto (Debray, L'enseignement du fait religieux dans l'Ecole laïque, 2001) che propone la necessità di un insegnamento del "fatto religioso" nelle scuole francesi, alla luce di una semplice constatazione (in verità già da tempo praticata qui da noi in Italia) che "l'ignoranza religiosa è da considerare ignoranza culturale". E Dio solo sa quanta rilevanza e seduzione riservano alla cultura i francesi. Per cui una simile constatazione è quanto mai provocante per la Francia della Bastiglia.

Nell'itinerarium come anche nel Breviloquium, e nelle sue opere, Bonaventura valorizza tutte le arti liberali per complementarle con la sacra pagina della Scrittura e con la teologia. Facendo di ognuna una virtus (intesa come potenzialità, energia, tendenza, slancio, moto...) di mediazione e di ricerca verso Dio. Secondo me, Bonaventura di Bagnoregio potrebbe essere, insieme ad altri grandi come Tommaso d'Aquino, Ildegarda von Bingen... tutors e magisteri/ae della nostra difficile arte di fare cultura religiosa a scuola in questa nostra contemporaneità. Con le arti di oggi e con le virtualità contemporanee.

In questo ddl-day i quotidiani, come dicevamo, avevano il dovere di dare la notizia. Anche perché da qualche tempo molti più docenti di religione leggono i quotidiani (questo sì che è un miracolo). Ed i lettori devono essere soddisfatti.

Ho acquistato tutti i quotidiani nazionali. Ero curioso di constatare non tanto come davano la notizia. Né tanto meno i commenti. Perché erano prevedibili. Volevo invece verificare se dopo tanti anni e tante precisazioni che in più occasioni e da più parti (soprattutto in modo quasi didascalico da parte dello Snadir) i giornalisti - e quindi le redazioni - avessero 'imparato' a citare correttamente la nostra opinione, il lessico della prassi dell'irc, e a saper presentare la nostra identità. Verificando sia le parole che le foto. Per le foto: no comment. Le solite: la suorina con i bambini, il prete tra i giovani. E questa volta anche un insegnante laico che sta tentando di rimettere o sistemare un crocifisso alla parete (cfr. La Stampa). Vi sentite rappresentati da queste foto? Chi non conosce gli idr, può con queste foto farsi un'idea media, mediana, condivisa di quale abito vestono gli idr e di che cosa fanno in classe?

Per il testo: sarebbe da analizzarlo. Per constatare, verificare e dimostrare non solo quanta retrologia ideologica ma soprattutto quanta disinformazione si può intravedere in chi ancora ritiene che gli "insegnanti che impartiscono la dottrina" (Corriere della sera).. Scrivo in questo modo e non penso altrimenti pur condividendo alcune perplessità, istanze ed anche opinioni di parlamentari ed intellettuali che non sono d'accordo con quella "c" dell'ir a scuola, più che con un riconoscimento

continua a pag.4

Un buon risultato per ulteriori tappe di Giosuè Tosoni *

Finalmente ... è stata approvata in maniera definitiva la legge su "Norme sullo stato giuridico degli IdR degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado". Un parlamentare ha avuto modo di precisare che con questa approvazione "si è chiusa una vicenda che durava ormai da 17 anni". E un altro aggiungeva che "si è trattato di un atto di perequazione e di giustizia".

Lascio ad altri la presentazione del testo, a me preme offrire alcune valutazioni generali. Con questa legge l'IRC come tale esce rafforzato. Non è più un insegnamento "secondario" ma assurge ad essere un insegnamento "primario". Come è giusto. La religione deve poter essere oggetto di confronto critico. Non rappresenta un sapere minore, come da troppi anni si prospettava, anche se qualcuno continua ancora a considerarlo tale. Dopo questa legge ci si può dedicare ad altro, di altrettanto rilevante.



Don Giosuè Tosoni

A parte lo svolgimento delle incombenze successive, di applicazione della legge, penso ad una professionalità degli Idr adeguata al nostro tempo, che possiamo purtroppo chiamarlo anche così: tempo di "Riforma scolastica" sempre rinviata (eppure necessaria). Bisognerà andare oltre il rischio di cadere in un insegnamento ripiegato su sé stesso per aprirsi al confronto interdisciplinare. E non solo.

Un'altra preoccupazione nasce dai troppi studenti che non svolgono, durante il tempo dell'apprendimento e della scuola, un confronto critico con la religione, comunque intesa: i non

avvalentisi che per la maggioranza dei casi scelgono di "non fare niente". Perché non pensare ad un'alternativa obbligatoria? Si tratta di imparare dall'Europa, senza però mettere fra parentesi il caso italiano, che ha molti pregi. Il fatto che ad avvalersi dell'IRC in Italia sia ancora il 93% delle famiglie e degli studenti dice pure qualche cosa. E' un insegnamento che aiuta gli studenti a "leggere" dentro una storia ben precisa dove la religione cattolica ha avuto ed ha un ruolo preminente, per cui diventa difficile interpretarsi senza interloquire con essa. E' un insegnamento che, se fatto bene come molti Idr lo sanno fare, permette un proficuo confronto con la religione cattolica e così capirne l'apporto dato all'esistenza dell'uomo, in un tempo in cui tanti riferimenti si sciolgono come nebbia al sole. Ma l'uomo è sempre qui con i suoi interrogativi e con le sue attese. E la religione, tutte le religioni, in Italia la religione cristiano-cattolica in particolare, è qui per cercare e trovare delle risposte e delle prospettive.

A proposito della legge, un grazie a tutti coloro che si sono attivati perché venisse varata. E sono tanti, anche se il grazie più sincero va agli IdR stessi che con la loro generosità e pazienza hanno saputo costruire il tempo opportuno per un valido riconoscimento della loro professionalità e della disciplina da essi insegnata.

* Responsabile per il Servizio Nazionale per l'IRC

UNA VICENDA LUNGA 17 ANNI

di Giuseppe Gambale*



On. Giuseppe Gambale

La recente approvazione definitiva da parte del Parlamento della legge che prevede il riconoscimento dello stato giuridico agli insegnanti di religione cattolica, mette fine ad una vicenda durata oltre 17 anni. Era infatti il 1985, quando dopo il nuovo Concordato tra Chiesa Cattolica e Italia, veniva sancita la cosiddetta Intesa in cui si stabilivano, tra le altre cose, anche i titoli necessari per l'insegnamento e lo Stato Italiano si impegnava a riconoscere piena legittimità, quindi anche attraverso il riconoscimento del ruolo a questi insegnanti. Questa vicenda ha attraversato la prima Repubblica, la lunga transizione italiana, governi del polo e dell'Ulivo e solo ora finalmente trova il suo giusto compimento.

Nella precedente legislatura, ho ricoperto il ruolo di sottosegretario alla Pubblica Istruzione e tra le deleghe che Berlinguer prima e De Mauro dopo mi conferirono c'era anche esplicitamente questa: "problematiche inerenti il riconoscimento dello stato giuridico agli insegnanti di religione cattolica". E devo rivendicare con orgoglio, che pur tra mille difficoltà e contraddizioni, riuscimmo ad approvare almeno al Senato, un testo che per la prima volta sanciva il "ruolo" per gli IRC. Quel testo andava certamente migliorato e voglio ricordare l'impegno dell'on. Stelluti, che in commissione lavoro alla Camera nella scorsa legislatura, puntava ad affrontare il problema nel modo giusto. E cioè dal punto di vista lavorista: questa legge infatti non entra nel merito dell'insegnamento della religione, ma a normativa concordataria vigente, riconosce dei necessari diritti a insegnanti, che finora, nonostante l'Intesa, sono stati sempre discriminati. In questa legislatura il mio impegno è diventato l'impegno della Margerita: abbiamo collaborato con il Governo a migliorare il testo e a farlo approvare con una larga maggioranza in Parlamento. Credo che la soluzione del corso-concorso per l'immissione in ruolo e la mobilità così concepita in caso di revoca, rendono questa legge una buona legge, che riconosce i diritti degli IRC, senza intaccare i diritti degli altri docenti. Ho sentito in Aula, in occasione del dibattito, le stesse nefandezze dette anche nella passata legislatura, da chi non conoscendo le norme e la legge stessa, si è avventurato per puro pregiudizio ideologico, in giudizi di incostituzionalità e confondendo tragicamente il livello del dibattito sull'insegnamento della religione, con quello sui diritti degli insegnanti. Devo dire, che nonostante sembriamo un Paese maturo, a volte alcuni argomenti scatenano la furia di una trasversalità laicista, che fa spavento.

Comunque mentre esprimiamo la grande soddisfazione per il risultato raggiunto, credo che insieme dobbiamo affrontare da subito, quando il ferro è ancora caldo, come si dice, anche altri temi. Uno fondamentale, secondo me, è l'equipollenza tra titoli ecclesiastici e titoli accademici. E' vero che oggi, le Università, nella loro autonomia, possono già fare tanto, ma è ancora una realtà lasciata alla libera iniziativa. Serve qualcosa di più. Serve un'iniziativa legislativa e di modifica anche concordataria per arrivare anche a questo risultato. Penso che se ci lavoreremo insieme ce la possiamo fare. Ho avuto modo di verificare in questi anni la forza, l'impegno, la capacità di mobilitazione dello SNADIR, che ha fatto sentire la sua voce fino nelle più alte Istituzioni. Continuiamo insieme il nostro impegno!

* Sottosegretario M.P.I. - XIII Legislatura

Nel giorno del disegno di legge di Pasquale Troia *

segue da pag. 3

giuridico agli idr. Se quella "c" significa monopolio di cultura religiosa cattolica a scuola, docenti professionalmente flaccidi, nomine del vescovo non sempre motivabili e dimostrabili sul piano delle motivazioni scolastiche...e quanto ancora questo ddl lascia da esplorare e da configurare nell'ambito giurisprudenziale. Tra l'altro questo ddl sullo stato giuridico degli idr spero sia anche un rilancio sul sapere religioso a scuola, come risposta interculturale e interreligiosa alle domande della contemporaneità e alle speranze del futuro della scuola e delle società.

Ovviamente ciò che si legge sui quotidiani sono sempre opinioni di opinionisti. E la gente? Ma la gente sui giornali non ha voce: la gente deve leggere i giornali e scrivere le lettere al direttore! La gente in queste articoli sul ddl-day sono i parlamentari.

Eccetto Libero e il Foglio, tutti i quotidiani del 15 luglio hanno riportato la notizia della definitiva approvazione del ddl per lo stato giuridico degli idr. Sarebbe interessante verificare e valutare le affermazioni. Ma richiederebbe un altro spazio. Un altro luogo. Almeno, però, vorremmo indicare i titoli (cfr. box).

Una parola su Avvenire. Ovviamente ci si aspettava una informazione più ampia. Ben due pagine. Fa piacere constatare anche l'esattezza delle informazioni. La foto è alquanto scompensata: nasconde il docente (!), evidenzia gli studenti e in primo piano una copia della Bibbia (chiusa!) sul banco di uno

La Repubblica (Giovanna Casadio)	La camera ha dato l'ok definitivo. Scelti dai vescovi, hanno gli stessi diritti degli altri insegnanti. Profreligione, si alla legge; scontro tra laici e cattolici. Tempo indeterminato, potranno passare ad insegnare altre materie se in esubero. "Assunti in base a regole che non sono della Repubblica ma dello Stato Vaticano".
Corriere della Sera (Mariolina Iossa)	Docenti di religione: concorso e posto fisso. Si alla legge. Opposizione e sindacati divisi
Il Messaggero (?)	Cattolici in cattedra. Insegnanti di religione, si definitivo alla legge. Sarà la Diocesi a valutare l'idoneità dei candidati. Ds, Verdi e sindacati: norma incostituzionale Panini (Cgil): immessi in ruolo con una materia facoltativa.
La Stampa (st.c.)	Per partecipare al concorso necessaria l'idoneità della Diocesi. Religione, a ruolo gli insegnanti. Si della Camera. Ds e Verdi: è incostituzionale
L'Unità (Mariagrazia Gerini)	Si definitivo della Camera. Cgil e Ds protestano: provvedimento incostituzionale. Agli insegnanti di religione il posto fisso. Ai precari no
Il Giornale (Francesca Angeli)	Nuova legge. Gli insegnanti di religione promossi a docenti di "serie A". Sono in 13mila e potranno ottenere il ruolo superando un concorso. Didattica e fede. L'opposizione si spacca: la Margherita vota con la Casa delle libertà
Il Tempo (?)	Via libera della Camera alla legge che li rende uguali agli altri insegnanti. Di ruolo gli insegnanti di religione.
il manifesto (Cinzia Giubbini)	Prof di religione in ruolo per legge. Cattolici conviene. Approvata la legge per l'immissione in ruolo dei docenti di religione. Decide il vescovo. Anomalie. L'idoneità all'insegnamento rimane al vaglio della diocesi. Ma se verrà rievocata tocca allo stato assicurare il posto fisso. "Provvedimento incostituzionale" Alba Sasso (Ds): "Così si limita la sovranità dello stato". Dubbi sui finanziamenti. La cattedra di pietra (Alberto Pesci)
Avvenire (Pier Luigi Fornari; M. Mu; M. Car.; G. Bernardelli)	Insegnanti di religione: si definitivo. Approvata a larga maggioranza alla camera la legge che ne riconosce lo "status" Il sottosegretario Aprea: "Una legge giusta ed equa". Il dirigente scolastico Cicatelli: "Riconosciuta la professionalità". L'arcivescovo Nosiglia: "Un traguardo di civiltà per tutti". Il docente Di Bernardino: "Ora pari dignità alla materia". Le reazioni: "Posta fine a una disparità". Soddisfazione nella Casa delle libertà e nella Margherita. Polemiche da sinistra, Uil e Cgil scuola. "Un'ora per ritrovare il gusto della cultura". L'arcivescovo di Monreale Cataldo Naro: "Decisivo oggi qualificare questo tipo di presenza come un servizio al sapere nel suo insieme". "Pensare a questa materia come a un semplice modo per tenere un piede nella scuola sarebbe un grave errore. Dobbiamo scommettere sulla preparazione dei docenti".
Il Sole 24 ore (Alessia Tripodi)	Il Parlamento ha approvato ieri le disposizioni che inseriscono a ruolo 13mila insegnanti attraverso un concorso statale. Per i docenti di religione arriva la cattedra. E in caso di revoca del vescovo scatta la mobilità.
Il foglio (17/07/03) (?)	Laicismo e Costituzione. La sinistra non vuole che gli insegnanti di religione diventino di ruolo.

docenti e da vicino alle istituzioni per 'costruire' questo risultato. Perché un risultato ha sempre delle parentele. E qui lo Snadir almeno deve essere riconosciuto come lo zio di questo ddl. Qualcuno ci terrà a farsi riconoscere altre paternità. Perché quando il figlio 'nasce' bello tutti sono parenti del ragazzino. Ed anche per questo ddl ora (ora) tutti esibiranno pretese anagrafiche di parentela. C.v.d.. Ma spero abbiano argomenti e dimostrazioni.

Per il resto dai giornali del 15 luglio, mi sento chiamato 'cattolico in cattedra' (Il Messaggero), "docente con la cattedra che gli è arrivata" (Il Sole 24 ore), "insegnante di religione con il posto fisso" (Corriere della Sera, l'Unità), "impresso in ruolo come insegnante di una materia facoltativa" (Il Messaggero), "insegnante con gli stessi diritti degli altri insegnanti" (la Repubblica), "insegnante uguale agli altri insegnanti" (Il Tempo), "insegnanti di ruolo" (Il Tempo), "idr promosso a docente di serie A" (il Giornale), "prof. in ruolo per legge" (il manifesto), "insegnante a ruolo" (La Stampa), "un cattolico a cui è convenuto essere cattolico" (il manifesto), insegnante "a titolo giuridico incostituzionale" (Cgil e Ds riportati in quasi tutti i quotidiani).. E complimenti alla redazione de "il manifesto" che ha pubblicato un articolo del collega idr Alberto Pesci: un'analisi lucida e critica (suscettibile di possibile ambiguità di lettura?).

Da questa attribuzione di identità, insorge la domanda: quando i giornalisti impareranno i nostri attributi professionali? Anche quando noi faremo di più e meglio per farci conoscere di più, meglio ed in tutti i modi. Volendo. Ma anche diventandone sempre più capaci. E soprattutto promovendo in modo pubblico quella professionalità che va sempre più qualificata e donata. Perché, fatta la legge per lo status giuridico, ora bisogna continuare a fare bene gli insegnanti. Da questo impareranno a conoscerci.

Ed in questa prospettiva, ringraziamo quei giornalisti e quelle redazioni di quotidiani e di riviste che in questi anni di lotta per il riconoscimento dello stato giuridico hanno cercato di conoscerci, di fare notizia con i nostri interventi, di permetterci di presentare più volte e in più occasioni il nostro punto di vista così da esporlo pubblicamente al confronto (perché mai abbiamo temuto il confronto quanto l'ombra dell'ignoranza e della disinformazione su argomenti dei quali solo noi docenti di religione siamo professionalmente competenti e solo noi come unico sindacato di categoria conosciamo i margini dei bisogni e le prospettive della qualità da investire a scuola).

Ma ora che lo stato giuridico è legge dello Stato italiano, la collaborazione con i massmedia la vogliamo ancor più praticare. Perché se prima - sottovoce - ci dicevano che tutto il nostro impegno sembrava finalizzato solo a riscattare uno stato giuridico, ora invece vogliamo continuare a ribadire che quella nostra richiesta di riconoscimento era fatta alla luce di quanto ed in che modo noi eravamo e siamo presenti nella scuola italiana e della stessa disciplina (sapere religioso) che insegniamo. Ora siamo più autonomi e più liberi di poter qualificare il sapere religioso scolastico secondo le finalità della scuola italiana ed europea e secondo le aspettative di tutti quegli italiani che ancora scelgono di avvalersi di questo insegnamento (non facoltativo ma curricolare) che continuerà ancora ad offrire ai nostri studenti "un altro perché" alle domande che la storia e la loro vita richiederanno. Nelle fedeltà e nella deontologia che la professione richiede. Perché solo chi si pone le domande potrà decidere liberamente le sue risposte. Altrimenti dovrà 'comprare e consumare' quelle altre ben confezionate dagli altri. La libertà richiede impegno ed ha un costo, ma l'"alienazione nelle risposte altrui" non ha nessun costo iniziale se non quelli a consuntivo finale, inaspettati, enormi, irreversibili, distruttivi, incivili...La libertà è una condizione per essere adulti e autonomi, l'"alienazione nelle risposte" è una condizione per essere sempre più dipendente da altri e da altro. Per favore scegliamo la libertà: saremo tutti più felici. Perché è a questa felicità consapevole e condivisa che noi docenti educiamo i nostri studenti?

* Direttore Centro Studi Snadir

No agli insegnanti di religione 'usa e getta'

Per la seconda volta gli amici colleghi spagnoli della FERC hanno invitato lo Snadir a Barcellona. L'occasione non poteva che essere migliore. Sulla facciata monumentale di una scuola pubblica di Barcellona erano predisposti grandi striscioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema lavorativo degli idr e sull'importanza dell'irc. Alcuni colleghi stavano facendo lo sciopero della fame. Perché il ministro (al femminile) dell'istruzione negava un colloquio agli idr davanti ad una situazione di quasi 50 colleghi di religione che nel prossimo anno scolastico avrebbero perso il posto di lavoro. Quasi che un docente fosse un 'uso e getta'. E che l'autonoma e nobile amministrazione catalana di Barcellona non ci tenesse ai suoi docenti. Solo perché docenti di religione. Solo perché alcuni hanno certe idee sulla religione. Solo perché la religione è ancora vista come 'oppio di qualche ultima concezione di popolo'. E solo perché tanta storia locale influiva ancora nel considerare la religione cattolica come l'altra faccia del 'franchismo'.

Il prof. Ruscica e il prof. Troia, a nome dello Snadir, nei giorni 27-28 di giugno incontrano questi colleghi in mobilitazione portando ed esprimendo non solo la solidarietà dei colleghi italiani, ma anche quell'esperienza che lo Snadir ha maturato in questi anni di lotta e di comunicazione con le istituzioni e con l'opinione pubblica. Tale condivisione ha rincuorato i nostri colleghi che ci hanno espresso molta gratitudine: e l'incontro è risultato proficuo. Già subito il giorno dopo una manifestazione davanti ad un albergo dove parlava il ministro - ricordiamo bene anche noi quelle manifestazioni davanti alle sedi parlamentari ed altrove! - riscuoteva il successo di una promessa di incontro tra gli idr e il ministro. E poi un'esperienza unica: siamo stati invitati ad un'intera ora di trasmissione alla Radio Onda catalana. Con noi c'era il collega Francesc Viger, il Dott. Francesc Solergiber e la Dott.ssa Cristina Mates. Una trasmissione condotta con professionalità dal giornalista Luis Bernabè e con un grande senso del dialogo tra i partecipanti presenti. Una trasmissione ascoltata da persone che poi hanno riferito ai nostri colleghi come interessante e soprattutto che apriva nuove prospettive che andrebbero considerate bene sul piano operativo e professionale per gli idr catalani. Quale reciproca soddisfazione!

La grande gioia è soprattutto quella di vedere che questi nostri colleghi catalani, come gli altri europei, che ci piacerebbe conoscere ed incontrare, condividano con noi la stessa arte e



Radio ONA Catalana
Da sinistra: Prof. O. Ruscica, Dott. F. Solergiber, Dott.ssa C. Mates, Dott. L. Bernabè, Prof. F. Viger, Prof. P. Troia

professione dell'insegnare religione, e soprattutto sentano la responsabilità di mediare pedagogicamente e didatticamente la cultura religiosa a scuola per non far crescere nell'ignoranza religiosa una generazione di futuri cittadini europei.

Un prossimo impegno sarà quello di celebrare in Catalogna un convegno europeo che affronti i problemi territoriali (soprattutto catalani, ma anche italiani) alla luce degli standard educativi che l'Unione Europea richiede (Costituzione agnostica a parte) e che le famiglie dei nostri studenti devono esigere come diritto inalienabile alla libertà di educazione e formazione dei propri figli.

Auguriamo anche a loro, quanto prima, uno stato giuridico come quello che attualmente

abbiamo conquistato: consapevoli che uno status simile non avrebbe mandato a casa colleghi che per anni hanno contribuito a nobilitare la Catalogna nella nobile professione del docente nelle scuole pubbliche e statali, ma anche religiose private (le scuole concertate).

Orazio Ruscica
Pasquale Troia

Assegnazione delle classi e contrattazione integrativa d'istituto

La normativa sulla mobilità del personale della scuola, destinata ai docenti con contratto a tempo indeterminato, affronta anche una questione che riguarda, di riflesso, i docenti di religione, quella della assegnazione ai plessi, nell'ambito della scuola primaria.

La mobilità nella scuola elementare e dell'infanzia, dove è vigente l'organico funzionale, opera fra circolo e circolo (anche Istituti comprensivi), ma non più fra plesso e plesso. All'interno dell'istituzione scolastica l'assegnazione ai plessi compete al dirigente scolastico e, con il contratto del 1999, l'indicazione dei criteri è da ricercarsi nella contrattazione decentrata stipulata tra il dirigente scolastico e le RSU.

Sfogliando il testo di alcune di tali contrattazioni integrative d'istituto, con riferimento anche alla scuola secondaria, possiamo individuare i criteri riportati con maggior frequenza, che sono:

1. Fatto salvo il potere discrezionale del dirigente scolastico in ordine alla valutazione delle attitudini professionali, il docente mantiene le classi dell'anno precedente se l'orario corrispondente è pari ad almeno la metà della cattedra.
2. Il docente titolare presso altra scuola che completa il suo servizio con un ridotto numero di ore è assegnato prioritariamente a classi di corsi non completi.
3. Il docente che intende cambiare classi ne fa domanda al dirigente scolastico entro il 30 maggio (data orientativa e suscettibile di variazione a seconda delle esigenze organizzative delle singole istituzioni scolastiche) indicando le proprie preferenze.
4. Le richieste del docente già in servizio di assegnazione su classi diverse (e/o diverso plesso) vengono soddisfatte in via prioritaria rispetto alle medesime richieste formulate dal docente neo-trasferito.
5. Il prospetto definitivo di assegnazione delle classi (e plessi) è pubblicato all'albo almeno cinque giorni prima dell'inizio delle lezioni.
6. Il dirigente scolastico deve motivare per iscritto il mancato accoglimento delle richieste dei docenti in ordine alla assegnazione delle classi (o dei plessi). La continuità didattica non può essere elemento ostativo all'assegnazione, su richiesta, ad altre classi e/o altro plesso.

Ernesto Soccavo

LEGGE n.186 del 18 luglio 2003

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (GU n. 170 del 24-7-2003)

testo in vigore dal: 8-8-2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.

(Accesso ai ruoli)

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7 comma 2, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

Data a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Modello di domanda per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare

pag.1

Al _____

Il sottoscritt _____ nat. a _____ il _____

 In servizio presso _____

 Titolare di pensione (iscrizione n. _____) (1)

Chiede

 L'attribuzione

 La rideterminazione (1) dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal _____

All'uopo dichiara:

a) Che il proprio nucleo familiare, compreso il sottoscritt, è composto come segue:

Cognome e Nome	Relazione di parentela	Data di nascita

b) che la persona indicata al n. _____ si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, ha difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età (in proposito allega, in quanto non ancora presentata, la certificazione - o copia autenticata - rilasciata dalla USL o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali) (1);

c) che si trova nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente ed effettivamente celibe o nubile (1);

d) che la persona indicata al n. _____ è orfana;

e) che per il proprio nucleo familiare non è stato richiesto altro trattamento di famiglia.

(Firma del coniuge).....

f) che per il proprio nucleo familiare non è stato richiesto nè si richiederà altro trattamento di famiglia da parte di soggetti che non compongono il nucleo familiare (ex coniuge, coniuge separato, convivente o altri).

Il sottoscritt, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie indicate alle lettere _____ sono complete e veritiere.

Il sottoscritt, s'impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni dalla variazione stessa

Data

Firma

pag.2

Al fine suindicato il sottoscritt, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni mendaci, rilascia la seguente dichiarazione concernente i redditi - assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione imposta o assoggettabili a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, in quanto di importo superiore a euro 1.032/91 annue - percepiti nell'anno 2002 dai componenti il proprio nucleo familiare indicati al punto a:

Redditi	Dichiarante	Coniuge non separato	Figli minorenni o maggiorenni inabili. Fratelli, sorelle, nipoti orfani minorenni o maggiorenni inabili	TOTALI
Redditi da lavoro dipendente e assimilati (2)				
Redditi a tassazione separata (3)				
Altri Redditi (4)				
Redditi esenti (5)				
TOTALI				

Reddito Complessivo..... Firma.....

1. Barrare le voci che interessano - 2. Gli importi vanno desunti dai punti 1, 2 e 3 del C.U.D. - 3. Gli importi vanno desunti dai punti 47-48 del C.U.D. Sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti - 4. Gli importi vanno desunti dai vigenti modelli fiscali (per il mod.730 vedere 730/3, righe 1,2,3 e 5; per il mod. Unico vedere i dati riportati nei singoli quadri compilati). I redditi da fabbricati vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione relativa all'abitazione principale - 5. Vanno inclusi anche i redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari, su titoli, ecc.) se superiori, complessivamente, a euro 1.032/91 annue.

Dal 1° luglio 2003 sono stati rivalutati i limiti di reddito

L'Inps con Circolare n.110 del 24 giugno 2003 ha stabilito i nuovi limiti (v. Tabelle) di reddito familiare (non sono ci sono maggiorazioni degli importi) da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004. Gli elementi utili per la determinazione dell'assegno sono due:

- 1) la composizione del nucleo familiare;
- 2) il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.

Per quanto riguarda il primo punto:

a) uno stesso nucleo familiare può usufruire soltanto di un assegno;

b) il nucleo familiare è costituito:

* dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);

* dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio di età inferiore ai 18 anni (senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro)

* fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai

superstiti e sempreché si trovino ad essere inferiori di 18 anni di età o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell'art.2 legge n.15/1968).

Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, per la determinazione dell'assegno spettante dal 1° luglio 2003 si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare 2002.

E' importante ricordare che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.

Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione (v. modello a lato) con firma non autenticata.

Redazione

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI							
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo							
Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 11.697,13	-	-	130,66	250,48	358,94	492,18	619,75
11.697,14 - 14.474,16	-	-	114,65	220,53	339,83	481,34	600,64
14.474,17 - 17.250,64	-	-	92,45	190,57	312,97	473,07	584,11
17.250,65 - 20.026,05	-	-	65,59	158,04	283,02	453,97	565,00
20.026,06 - 22.803,62	-	-	43,90	111,55	241,70	407,48	507,68
22.803,63 - 25.580,09	-	-	25,82	81,60	217,43	390,96	488,57
25.580,10 - 28.357,66	-	-	15,49	57,33	176,63	364,10	466,88
28.357,67 - 31.133,07	-	-	15,49	38,73	135,83	339,31	439,50
31.133,08 - 33.909,56	-	-	12,91	25,82	102,77	317,62	426,08
33.909,57 - 36.685,50	-	-	12,91	25,82	91,93	225,18	398,70
36.685,51 - 39.463,62	-	-	12,91	23,24	91,93	154,42	292,83
39.463,63 - 42.240,09	-	-	-	23,24	78,50	154,42	218,98
42.240,10 - 45.017,13	-	-	-	23,24	78,50	132,21	218,98
45.017,14 - 47.793,60	-	-	-	-	78,50	132,21	189,02
47.793,61 - 50.571,18	-	-	-	-	-	132,21	189,02
50.571,19 - 53.348,76	-	-	-	-	-	-	189,02

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di euro 10,33 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di euro 53,71 per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di euro 53,71 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In casi di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo.

TAB 11

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI							
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo							
Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 13.548,11	-	99,68	184,89	412,13	554,16	724,59	891,92
13.548,12 - 16.325,15	-	79,53	164,75	372,37	531,43	715,81	869,20
16.325,16 - 19.100,55	-	54,23	136,34	332,60	491,67	701,86	843,89
19.100,56 - 21.877,58	-	23,24	102,26	289,73	454,48	676,04	821,17
21.877,59 - 24.655,16	-	20,66	73,85	230,34	403,35	616,65	744,21
24.655,17 - 27.431,64	-	20,66	48,55	190,57	369,27	593,93	721,49
27.431,65 - 30.208,11	-	-	34,09	159,07	315,56	559,84	693,09
30.208,12 - 32.984,61	-	-	34,09	136,34	261,33	528,34	659,00
32.984,62 - 35.760,55	-	-	28,41	119,30	221,56	499,93	639,37
35.760,56 - 38.538,66	-	-	28,41	119,30	204,52	378,05	605,29
38.538,67 - 41.315,69	-	-	28,41	102,26	204,52	284,05	465,84
41.315,70 - 44.091,08	-	-	-	102,26	176,11	284,05	369,27
44.091,09 - 46.868,66	-	-	-	102,26	176,11	244,28	369,27
46.868,67 - 49.645,68	-	-	-	-	176,11	244,28	318,14
49.645,69 - 52.423,25	-	-	-	-	-	244,28	318,14
52.423,26 - 55.199,74	-	-	-	-	-	-	318,14

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di euro 10,33 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di euro 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di euro 53,71 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In casi di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo.

TAB 12

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 13.548,11	54,23	90,90	217,94	396,64	512,33	651,25	783,98
13.548,12 - 16.325,15	20,66	76,95	200,90	368,23	492,70	639,89	764,36
16.325,16 - 19.100,55	18,08	56,81	178,18	334,15	461,20	631,11	744,21
19.100,56 - 21.877,58	-	34,09	149,77	302,64	432,79	611,48	724,59
21.877,59 - 24.655,16	-	28,41	127,05	251,51	390,44	560,36	664,68
24.655,17 - 27.431,64	-	28,41	107,42	223,11	364,62	543,31	645,05
27.431,65 - 30.208,11	-	-	96,06	197,80	322,27	517,49	622,33
30.208,12 - 32.984,61	-	-	96,06	177,66	279,40	492,18	596,51
32.984,62 - 35.760,55	-	-	81,60	163,72	245,32	469,46	579,46
35.760,56 - 38.538,66	-	-	81,60	163,72	231,37	372,88	554,16
38.538,67 - 41.315,69	-	-	81,60	140,99	231,37	295,93	440,54
41.315,70 - 44.091,08	-	-	-	140,99	199,87	295,93	366,68
44.091,09 - 46.868,66	-	-	-	140,99	199,87	256,16	366,68
46.868,67 - 49.645,68	-	-	-	-	199,87	256,16	315,56
49.645,69 - 52.423,25	-	-	-	-	-	256,16	315,56
52.423,26 - 55.199,74	-	-	-	-	-	-	315,56

Nota: In casi di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo.

Magazine Giuridico

Le nuove norme sulla maternità e paternità
a cura di Orazio Ruscica

Uno strumento di agevole lettura del Testo Unico, cui si dovrà fare esclusivo riferimento per quanto riguarda il "congedo per maternità" ed i "congedi parentali", attraverso

- * norme richiamate dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001;
- * tabelle che facilitano la comprensione dei vari tipi di assenza che si possono usufruire legate allo status di genitori naturali, affidatari ed adottivi;
- * modelli di domanda per la fruizione dei predetti congedi.

Il volume può essere richiesto inviando €2,48 (in francobolli "posta prioritaria") presso la sede nazionale (via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica; Tel. 0932 762374 Fax 0932 455328).

*Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia di Tutela e Sostegno della Maternità e della Paternità
Quadri riassuntivi dei congedi parentali
Modelli per la fruizione dei congedi parentali*

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 22.803,62	-	106,91	198,84	445,70	600,12	783,98	965,26
22.803,63 - 25.580,09	-	86,25	178,18	403,87	573,27	772,10	941,50
25.580,10 - 28.357,66	-	56,29	145,64	359,45	531,43	760,22	911,55
28.357,67 - 31.133,07	-	23,76	110,01	315,04	493,22	730,79	887,79
31.133,08 - 33.909,56	-	20,66	77,47	249,45	433,82	665,20	804,64
33.909,57 - 36.685,50	-	20,66	53,71	208,13	398,19	641,44	780,88
36.685,51 - 39.463,62	-	-	35,64	172,50	341,38	605,80	748,35
39.463,63 - 42.240,09	-	-	35,64	145,64	281,99	570,17	712,71
42.240,10 - 45.017,66	-	-	29,95	127,56	237,57	540,73	692,05
45.017,67 - 47.793,60	-	-	29,95	127,56	220,01	410,07	656,42
47.793,61 - 50.570,10	-	-	29,95	106,91	220,01	305,74	502,00
50.570,11 - 53.347,12	-	-	-	106,91	184,38	305,74	398,19
53.347,13 - 56.121,97	-	-	-	106,91	184,38	255,65	398,19
56.121,98 - 58.899,01	-	-	-	-	184,38	255,65	332,60
58.899,02 - 61.673,86	-	-	-	-	-	255,65	332,60
61.673,87 - 64.450,34	-	-	-	-	-	-	332,60

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di euro 10,33 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di euro 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di euro 53,71 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In casi di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 20.953,17	-	-	107,94	170,43	289,22	408,00	526,79
20.953,18 - 23.729,11	-	-	96,58	150,81	274,76	402,32	512,33
23.729,12 - 26.505,59	-	-	73,85	130,66	255,13	393,54	498,38
26.505,60 - 29.282,62	-	-	54,23	107,94	234,99	379,60	483,92
29.282,63 - 32.059,12	-	-	34,09	88,31	221,04	373,91	472,56
32.059,13 - 34.836,13	-	-	15,49	68,17	200,90	359,45	458,61
34.836,14 - 37.611,54	-	-	-	48,55	166,82	339,83	438,47
37.611,55 - 40.389,11	-	-	-	28,41	132,73	319,69	415,75
40.389,12 - 43.164,51	-	-	-	-	98,64	300,06	404,39
43.164,52 - 45.942,08	-	-	-	-	-	223,11	381,66
45.942,09 - 48.718,56	-	-	-	-	-	-	293,86

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di euro 10,33 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di euro 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di euro 53,71 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In casi di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 20.953,17	-	-	139,44	270,11	388,38	529,88	668,81
20.953,18 - 23.729,11	-	-	122,40	238,60	368,75	521,62	648,67
23.729,12 - 26.505,59	-	-	99,68	204,52	337,25	510,26	629,04
26.505,60 - 29.282,62	-	-	73,85	170,43	306,26	490,12	608,90
29.282,63 - 32.059,12	-	-	48,55	119,30	260,81	438,99	546,41
32.059,13 - 34.836,13	-	-	28,41	88,31	234,99	421,95	526,79
34.836,14 - 37.611,54	-	-	15,49	62,49	189,54	393,54	500,96
37.611,55 - 40.389,11	-	-	15,49	39,77	147,19	368,23	475,66
40.389,12 - 43.164,51	-	-	12,91	28,41	113,10	342,41	458,61
43.164,52 - 45.942,08	-	-	12,91	28,41	98,64	243,25	430,21
45.942,09 - 48.718,56	-	-	12,91	23,24	98,64	166,30	313,49
48.718,57 - 51.496,13	-	-	-	23,24	81,60	166,30	237,05
51.496,14 - 54.272,07	-	-	-	23,24	81,60	137,89	237,05
54.272,08 - 57.049,64	-	-	-	-	81,60	137,89	197,29
57.049,65 - 59.827,21	-	-	-	-	-	137,89	197,29
59.827,22 - 62.604,25	-	-	-	-	-	-	197,29

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di euro 10,33 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di euro 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di euro 53,71 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In casi di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 22.803,62	56,29	100,19	233,44	427,63	551,06	698,77	845,44
22.803,63 - 25.580,09	20,66	82,63	215,36	395,09	530,40	689,47	822,20
25.580,10 - 28.357,66	18,08	59,39	191,61	359,45	497,86	678,11	801,54
28.357,67 - 31.133,07	-	35,64	162,17	324,33	465,33	656,93	780,37
31.133,08 - 33.909,56	-	29,95	138,41	270,62	420,91	603,74	715,81
33.909,57 - 36.685,50	-	29,95	117,24	241,19	391,47	585,66	694,63
36.685,51 - 39.463,62	-	-	102,77	211,75	344,48	556,74	670,88
39.463,63 - 42.240,09	-	-	102,77	191,09	300,06	529,88	641,96
42.240,10 - 45.017,66	-	-	85,73	176,11	264,43	503,55	623,88
45.017,67 - 47.793,60	-	-	85,73	176,11	249,45	402,32	597,02
47.793,61 - 50.570,10	-	-	85,73	147,19	249,45	319,69	475,66
50.570,11 - 53.347,12	-	-	-	147,19	209,17	319,69	393,54
53.347,13 - 56.121,97	-	-	-	147,19	209,17	268,04	393,54
56.121,98 - 58.899,01	-	-	-	-	209,17	268,04	329,50
58.899,02 - 61.673,86	-	-	-	-	-	268,04	329,50
61.673,87 - 64.450,34	-	-	-	-	-	-	329,50

Nota: In casi di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 22.803,62	-	65,59	127,56	252,03	375,98	499,93	624,40
22.803,63 - 25.580,09	-	50,61	113,10	230,86	361,00	494,25	609,42
25.580,10 - 28.357,66	-	35,64	91,93	210,20	340,35	485,47	594,44
28.357,67 - 31.133,07	-	15,49	71,27	189,54	319,69	470,49	582,56
31.133,08 - 33.909,56	-	-	50,61	165,78	304,71	464,29	567,59
33.909,57 - 36.685,50	-	-	29,95	145,12	284,05	449,83	553,13
36.685,51 - 39.463,62	-	-	-	123,95	248,42	428,66	531,95
39.463,63 - 42.240,09	-	-	-	103,29	212,78	408,00	511,29
42.240,10 - 45.017,66	-	-	-	-	177,14	387,34	496,32
45.017,67 - 47.793,60	-	-	-	-	-	307,29	475,66
47.793,61 - 50.570,10	-	-	-	-	-	-	380,63

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di euro 10,33 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di euro 53,71 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di euro 53,71 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In casi di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 22.803,62	41,83	77,47	201,42	325,37	449,83	573,78	697,73
22.803,63 - 25.580,09	15,49	65,59	189,54	304,71	434,86	567,59	683,27
25.580,10 - 28.357,66	-	50,61	165,78	284,05	414,20	558,81	671,39
28.357,67 - 31.133,07	-	29,95	145,12	262,88	393,02	546,93	656,42
31.133,08 - 33.909,56	-	-	123,95	242,22	378,56	538,15	641,44
33.909,57 - 36.685,50	-	-	103,29	218,46	357,39	523,17	626,46
36.685,51 - 39.463,62	-	-	-	197,80	321,75	502,51	605,80
39.463,63 - 42.240,09	-	-	-	177,14	286,12	481,85	585,15
42.240,10 - 45.017,66	-	-	-	-	250,48	460,68	570,17
45.017,67 - 47.793,60	-	-	-	-	-	380,63	549,51
47.793,61 - 50.570,10	-	-	-	-	-	-	457,58

Nota: In casi di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la
Segreteria Nazionale - via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328
 o le varie sedi SNADIR Provinciali o Zonali

Città	Responsabile	Indirizzo	CAP	Località	Tel./Fax/Cell.	Orario ufficio	E-Mail
AGRIGENTO sede prov.le SNADIR	Magro Giuseppe	Piazza Primavera, 15	92100	AGRIGENTO	0922/613048-338/2612199	Martedì e Giovedì 17,00 - 19,00	snadir.ag@snadir.it
AVELLINO	Panza Antonio	Via Roma, 130	83036	MIRABELLA ECLANO (AV)	347/9469684		
BARI	D'Ambrosio Michele	Via Laterza, 95	70029	SANTERAMO (BA)	329/4115222		
BENEVENTO	Muto Antonella	Viale degli Astronauti, 3	83038	MONTEMIETTO (AV)	333/2920688		
CAGLIARI sede prov.le SNADIR	Cappai Maricilla	Via Segni, 139	09047	SELARGIUS (CA)	0708474289 - 853086 cell.340/0670940	Martedì e Venerdì 16,30 - 18,30	snadir.ca@snadir.it
CALTANISSETTA	Petix Giovanni	Via Benintendi, 70	93100	CALTANISSETTA	388/9449427		
CASERTA sede prov.le SNADIR	Albano Antonietta Caggese Vincenzo	Viale Manzoni, 28	81025	MARCIANISE (CE)	0823/823638 cell.3298195350	Martedì 16,30 - 18,30	snadir.ce@snadir.it
CAST/MARE di STABIA sede zonale SNADIR	Ernesto Soccavo	Corso Garibaldi, 108	80053	CASTELLAMMARE di STABIA	340/0670921	Martedì 16,30 - 18,30	
CATANIA	Zuccarello Katia	Via G. Marconi, 79	95045	MISTERBIANCO (CT)	347/3315323		
ENNA	D'Oro Claudio	Via Belviso, 17/C	94014	NICOSIA (EN)	328/8775955		
FOGGIA sede prov.le SNADIR	Fiore Matteo	Via Alberona, 6	71016	SAN SEVERO (FG)	0882/333201		snadir.fg@snadir.it
MILANO sede prov.le SNADIR	Borsò Alberto	Via A. Antonelli, 4 (MM3 Corvetto)	20139	MILANO	02/56816546 02/56807469	dal Lunedì al Venerdì 16,00 - 19,00	snadir.mi@snadir.it
NAPOLI sede prov.le SNADIR	Cacciapuoti Francesco	Via Cesare Rossaroll, 174	80139	NAPOLI	081/440733 340/0670924	Mart.-Merc. - Giov. 16,30 - 18,30	snadir.na@snadir.it
NOLA sede zonale SNADIR	Allocca Pina	viale A. Labriola, 37/B-5	80030	CAMPOSANO (NA)	339/4180975		pinaallocca@inwind.it
NUORO	Boi Sergio	Via V. Emanuele III, 3	08040	ULASSAI (NU)	333/4502036		snadir.nu@snadir.it
PALERMO sede prov.le SNADIR	Pace Giuseppe	Via Torino, 38	90133	PALERMO	091/6166222 349/5682582	Martedì e Giovedì 17,00 - 19,00	snadir.pa@snadir.it
PISA sede prov.le SNADIR	Fornai Sandra	Via M. Canavari, 15	56100	PISA	050/970370 347/7313947	Martedì e Venerdì 17,00 - 19,00	snadir.pi@snadir.it
RAGUSA sede prov.le SNADIR	Scivoletto Marisa	Via Sacro Cuore, 87	97015	MODICA (RG)	0932/762374	Martedì e Venerdì 16,30 - 18,30	snadir@snadir.it
SALERNO	Simiscalchi Nunzia	Via C. Pisacane, 73	84082	BRACIGLIANO (SA)	338/8807933		
TRAPANI	Di Giuseppe Vito	Via Bonsignore	91022	CASTELVETRANO (TP)	368/3089417		
VARESE sede prov.le Snadir	Loritto Angela	Via San Cristoforo, 9	21047	SARONNO (VA)	02/9621582	Mercoledì 16,30 - 18,30	

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia ?
 Telefona allo 0932/762374

Gentilissimi colleghi,
 nella tradizione ebraica si racconta che anche Dio nel creare il mondo ebbe bisogno di avere a che fare con le lettere (ovviamente dell'alfabeto ebraico) per poter cominciare a raccontare la sua creazione. Dopo alcune considerazioni su tutte, scelse la lettera bet, pur essendo la seconda, per cui la Torah comincia con bereshit. Perché la bet dà inizio alla parola berakah, benedizione.

Ma anche oggi le lettere sono tutte docili e disponibili come appare da questa parabola ebraica? Oppure bisogna 'addomesticarle', plasmarle, modellarle, gestirle, dominarle...? Ma nonostante tutta questa nostra presunzione, le lettere trovano sempre un modo per rivendicare la loro priorità rispetto a chi le sta utilizzando. Anzi la loro autonomia se non autarchia. Sanno bene i tipografi che in proporzione è più facile riscontrare un 'refuso' su un bigliettino da visita (che in media ha 45/50 lettere) che in un articolo di 45.000 lettere. E' così.

Ecco che allora, con queste tradizioni e con quanto ancora si può costituire come tale, può succedere, è da mettere in conto che anche un numero di un notiziario come Professione ir possa subire una rivolta delle lettere. E non certo di quelle più 'docili' come le vocali che si sento con un un alito di voce. Ma di quelle che si fanno sentire perchè pretendono l'accento per non significare papa per papà.

Se qualcuno si è accorto nel numero precedente di Professione ir mancano proprio queste ultime. A nome del tipografo chiediamo scusa. Certo il tipografo non può prometterci che non succederà più. Ma può garantirci che la prossima volta andrà prima a controllare le 'signorine lettere accentate' e poi quelle già 'accasate'. O viceversa.

Bisognava ristampare quel numero. Sia per chi si è sforzato di leggerlo, dimostrando di saperlo fare nonostante gli spazi bianchi. Sia per chi non lo ha fatto. E forse vedendosi arrivare due numeri contemporaneamente, potrebbe 'vedere' (speriamo guardare e leggere) almeno uno.

Buone vacanze. E attenti anche voi alle lettere.

La Redazione

In preparazione i testi per il Concorso

Lo Snadir - che tanto si è impegnato, e continua a farlo, per lo stato giuridico - intende anche sostenere gli insegnanti in previsione del concorso e della necessaria preparazione per superarlo. Una équipe di esperti, coordinati dal Prof. Troia, è già impegnata nella progettazione e realizzazione di testi, strumenti e media efficaci per la preparazione al concorso, che sarà "volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica." (art. 5 comma 2 del DdL 1877).

Tali strumenti saranno disponibili per gli iscritti allo Snadir nella prima decade del mese di settembre 2003: la loro configurazione redazionale sarà studiata appositamente per poter facilitare lo studio e la preparazione.

Nel prossimo numero di Professione i.r. la scheda di prenotazione che sarà disponibile a fine agosto nel sito internet <http://www.snadir.it>

La Segreteria Nazionale

Cari amici,
 gli uffici della sede nazionale rimarranno chiusi per ferie dal 1° al 31 agosto 2003.
 Un augurio di buone vacanze a tutti!

La Segreteria Nazionale

**SOGNI E DESIDERI CONDIVISI
 CAMBIANO IL MONDO
 ADERISCI ALLO
 S N A D I R**

I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
 Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
 di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____

di _____

Il sottoscritt _____ nat a _____ il _____ abitante a _____ c.a.p. _____ in via _____ n. _____ tel. _____/_____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa n. _____ insegnante presso _____ via _____ di _____ iscritt _____ allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul c.c.p. n.11291978 intestato a:

SNADIR
 via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritto entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.


Il sottoscritt _____ chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi dell'art.10 L.675/96), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consentito altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Crescita dello SNADIR



Garanzia di riservatezza
 Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG).

PROFESSIONE I.R.

Periodico di attualità, cultura, informazione dello SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
 Iscr. Tribunale di Modica n.2/95
 Direttore: Orazio Ruscica
 Direttore Responsabile: Rosario Cannizzaro
 Redazione: Rosario Cannizzaro, Orazio Ruscica, Marisa Scivoletto.

Hanno collaborato: Valentina Aprea, Guido Brignone, Giuseppe Gambale, Ernesto Soccavo, Rossella Sudano, Marcello Tagliatella, Giosuè Tosoni, Pasquale Troia.

Redazione - Amministrazione - Segreteria:
 via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
 Tel. 0932.76.23.74 - Fax 0932.45.53.28
 Fotocomposizione e Stampa: Coop. C.D.B. - Ragusa
 Questo numero ha avuto una tiratura di 8000 copie
 Consegnato in tipografia il 28 luglio 2003

Questo periodico è associato alla



Unione
 Stampa
 Periodica
 Italiana

SNADIR - INFO

Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
 Fax 0932/45.53.28

L'ufficio di Segreteria Nazionale dello SNADIR è a vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

La segreteria telefonica e il fax sono in funzione 24 ore su 24. Si riceve su appuntamento nei giorni di Mercoledì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri: 340/0670900; 340/0670921; 340/0670924; 340/0670940; 349/5682582.